

31 marzo 2020

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

L'INPS si pronuncia sulle indennità di 600 euro

Autore: **Francesco Giuseppe Carucci**

Dulcis in fundo, a poco più di ventiquattro ore dall'apertura del canale per inoltrare le domande di indennità legate all'emergenza Covid-19, nella tarda serata di ieri l'INPS ha pubblicato la Circolare n. 49. Con tale documento di prassi vengono forniti i chiarimenti al fine di fruire correttamente delle previste indennità che, come è già noto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi.

Dette indennità, inoltre, non sono cumulabili né sono compatibili con i trattamenti pensionistici, l'assegno di invalidità o con la percezione del reddito di cittadinanza.

Nessun riferimento alla regolarità contributiva che pertanto non deve ritenersi necessaria come ha fatto trapelare il MEF dalle FAQ dei giorni scorsi.

Isritti alla Gestione separata– In primis è stato chiarito l'ambito applicativo dell'indennità prevista dall'articolo 27 del D.L. n. 18 del 2020 destinata a liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa **isritti alla Gestione separata dell'INPS**.

A riguardo, l'Istituto ha chiarito che l'indennità prevista nella misura di 600,00 euro per il mese di marzo compete ai soggetti non titolari di pensione e coperti, **in via esclusiva**, dall'assicurazione di cui alla Gestione separata. Si tratta pertanto dei lavoratori che versano la contribuzione con aliquota piena che, per il 2020, è stabilita nella misura del 34,23%.

Precisato anche che rientrano nella platea dei beneficiari i partecipanti agli studi associati e alle società semplici con attività di lavoro autonomo.

Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

I collaboratori coordinati e continuativi che abbiano perso involontariamente il lavoro, indipendentemente dalla percezione della detta indennità, possono comunque accedere alla prestazione DIS-COLL.

Lavoratori autonomi isritti alle Gestioni speciali dell'AGO– L'INPS ha poi chiarito il perimetro dell'articolo 28 del decreto "Cura Italia" in virtù del quale potrà essere erogata l'indennità di 600,00 euro, relativa al mese di marzo, ai lavoratori autonomi non titolari di pensione, o isritti ad altra forma di previdenza se non alla Gestione separata, titolari di assicurazione generale obbligatoria. Si tratta di artigiani, commercianti, e lavoratori autonomi agricoli isritti all'ex Gestione SCAU in qualità di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Con la circolare in commento, l'Istituto ha fugato ogni dubbio ancora restante e, (in perfetta sintonia con l'interpretazione fornita su queste pagine nel nostro contributo di sabato 28, link), ha specificato che rientrano a pieno

titolo nella platea dei beneficiari **gli imprenditori agricoli professionali, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.**

Per soci di società di persone e capitali, nonché per agenti di commercio iscritti Enasarco, confermato quanto già chiarito dal MEF, e pertanto potranno anch'essi accedere al beneficio. Soprattutto dopo il cambio di rotta del Ministero sugli agenti e rappresentanti di commercio, considerati in un primo momento rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 44 del D.L. n. 18/2020 che istituisce il "Fondo per il reddito di ultima istanza".

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – Con riferimento a tale tipologia di lavoratori, con la circolare è stato chiarito che l'indennità di 600,00 euro per il mese di marzo compete agli assunti esclusivamente con la qualifica di lavoratori stagionali nel settore del turismo a condizione che abbiano perso involontariamente il lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Ciò all'ulteriore condizione di non titolarità di pensione o di rapporto di lavoro subordinato. L'indennità, invece, risulta compatibile con la Naspi.

L'Istituto, inoltre, ha precisato analiticamente quali siano i datori di lavoro riconducibili al settore produttivo del turismo riportando codici Ateco e Codice statistico contributivo (CSC) di tutte le attività economiche ivi ricomprese.

Lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo – Con riferimento al settore agricolo, l'INPS ha ribadito quanto affermato dall'articolo 30 del D.L. n. 18 del 17 marzo scorso, in virtù del quale gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che nel 2019 siano stati occupati per almeno 50 giornate possono beneficiare dell'indennità di 600,00 euro per il mese di marzo.

Per i lavoratori dello spettacolo, invece, è stato chiarito che l'indennità di 600,00 euro compete agli iscritti al "Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo", non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro. Ulteriore condizione di fruizione è la non titolarità di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare. Prevista invece la possibilità di contemporanea fruizione della Naspi.

Modalità di presentazione delle domande – A proposito della presentazione delle domande, l'Istituto ha ribadito il contenuto del messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 secondo il quale è necessario presentare apposita istanza esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali riservati ai cittadini e ai patronati.

Richiamato interamente anche il messaggio n. 1381 del 26 marzo con il quale, invece, l'Istituto ha comunicato che sarà possibile inoltrare le domande anche soltanto con la prima parte del pin che il contribuente può richiedere tramite sito internet o contact center. Ciò al fine di permettere l'invio di tutte le domande legate all'emergenza Covid-19 nel più breve tempo possibile senza dover attendere i tempi di spedizione della seconda parte del codice pin presso l'indirizzo di residenza.

Infine è stato rammentato che gli assicurati possono accedere ai servizi telematici anche mediante SPID di livello 2 o superiore, carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

E-mail: info@fiscal-focus.it